



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Sindaco del Comune di Lavis

Arch. Andrea Brugnara

Tel 0461/248150

email: sindaco@comunelavis.it

ORDINANZA SINDACALE N. 298 DEL 16/12/2024

OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI, OBBLIGHI E DIVIETI PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DELL'AREA A VERDE E BOSCHIVA SITUATA A MONTE DELL'ABITATO DI LAVIS E DENOMINATA DOS PAION

IL SINDACO

Dato atto che a monte dell'abitato di Lavis insiste l'area a verde ed a bosco denominata "Dos Paion", identificata dalle pp.ffa. nn. 162, 191 e 193 in cc. Lavis di proprietà del comune di Lavis, nonché dalle pp.ffa. n. 203, 207 e 2010 in cc. Lavis di proprietà dell'ente Cooperfidi che le ha concesse in comodato al Comune di Lavis per un periodo di anni 30 anni a far data dal 11/05/2016, rinnovabili, al fine di consentire una valorizzazione delle risorse botaniche e archeologiche del sito per il soddisfacimento di interessi scientifici e culturali, ed anche per la realizzazione di spazi destinati a frequentazioni di tipo turistico e ricreativo.

Considerato che nel corso degli anni la sopra identificata area verde è stata oggetto di numerosi interventi di miglioramento sia per quanto concerne la manutenzione dei sentieri che per quanto riguarda la regolazione della componente vegetazionale e boschiva, così da consentirne una migliore fruibilità da parte della cittadinanza;

Dato atto altresì che il "Dos Paion" un tempo agevolmente accessibile solo dalla SS612, percorrendo il sentiero che si dirama poco più a valle di Maso Franch, risulta ora accessibile anche attraverso un sentiero di nuova realizzazione che, partendo da piazza Loreto, si inerpica sul fianco del dosso sino ad arrivare alla sua sommità, così di fatto rendendo l'area affine ad un parco o boschetto cittadino.

Dato atto degli esiti dell'indagine botanica e degli studi effettuati nel 2021 dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, che ha censito nell'area del Dos Paion oltre 200 diverse specie floristiche, tra cui 6 entità rare o minacciate di estinzione, appartenenti alla "lista rossa provinciale", e n. 8 specie esotiche naturalizzate.

Ritenuto che tale area sia meritevole di essere tutelata da comportamenti che possano arrecarvi degrado urbano o che possano alterarne il suo equilibrio naturalistico, anche in vista della sua trasformazione in "riserva locale" a seguito dell'iter di riconoscimento di tale qualifica che sarà attivato presso i competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento.

Ritenuto pertanto di dettare una serie di regole comportamentali a tutela di tale area ricorrendone le condizioni, richiamando ricorrendone il caso leggi o regolamenti che già disciplinano la materia;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 01/09/2003 e ss.mm.;

Visto il vigente Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 02/08/2017 e ss.mm.;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
Vista la L.P. 23/05/2007, n. 11 ad oggetto il "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
Vista la L.P. 19/2012, ad oggetto la disciplina della ricezione turistica all'aperto;
Visto il D.Lgs. 152/2006, testo Unico in Materia di tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti;
Ritenuto di provvedere in merito,

ORDINA

Al fine di una corretta e rispettosa fruizione dell'area a verde e boschiva situata a monte dell'abitato di Lavis e denominata "Dos Paion" l'istituzione delle seguenti regole comportamentali, obblighi e divieti:

- 1) **DIVIETO DI RACCOLTA E DANNEGGIAMENTO DI OGNI SPECIE DI FLORA SPONTANEA**
E' fatto divieto di raccolta di ogni specie di flora spontanea, secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 23/05/2007 n. 1 e di danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva; l'area nella quale risulta operante il divieto sarà resa noto al pubblico mediante l'apposizione della cartellonistica prevista dall'art. 9 dal D.P.P. 26/10/2009, n. 23-25/Leg. Regolamento di esecuzione della sopra citata L.P. 11/2007.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, la trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 108 della L.P. 11/2007.
- 2) **DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI**
Si richiama il divieto di accendere fuochi previsto dall'art. 11 della L.P. 23/05/2007 n. 11.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, la trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 107 della L.P. 11/2007
- 3) **DIVIETO DI CAMPEGGIO**
E' fatto divieto di campeggio in tende o altri mezzi mobili, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 19/2012; l'area nella quale risulta operante il divieto sarà resa noto al pubblico mediante l'apposizione di apposita cartellonistica.
La trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 21, comma 1, lett. i), della L.P. 19/2012.
- 4) **DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI**
Si richiama il divieto di abbandono di rifiuti, anche di piccole dimensioni ovvero di residui di prodotti da fumo.
La trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 255 D.Lgs. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 192, 232-bis e 232-ter del medesimo, ovvero ai sensi del vigente Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 02/08/2017 e ss.mm.

5) **OBBLIGO DI CONDUZIONE DEI CANI AL GUINZAGLIO**

I conduttori dei cani che attraversano l'area dovranno tenere gli animali al guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri, anche al fine di evitare molestie alla fauna selvatica e danneggiamenti alle nidificazioni

La trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 32 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

6) **DIVIETO DI RUMORI MOLESTI**

A tutela della quiete dei luoghi e della fauna selvatica presente è fatto divieto di emettere rumori molesti anche attraverso apparecchi elettronici.

La trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17, del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

8) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON BICICLETTE E VEICOLI A MOTORE**

E' fatto divieto di circolare con veicoli, comprese biciclette o monopattini.

La trasgressione al divieto suindicato sarà punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17, del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

DISPONE

L'installazione di adeguata cartellonistica informativa al fine di rendere noto ai fruitori dell'area le regole comportamentali da adottare a tutela della stessa

AVVISA

che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della Legge 06/12/71 n. 1034 e ss.mm.;
- Straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 D.P.R. 21/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto mediante:

- affissione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;

IL SINDACO
Arch. Andrea Brugnara

Albo comunale

Sede

Registro ordinanze

Sede

Polizia Locale

Sede

Stazione Carabinieri

ttn28304@pec.carabinieri.it

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005 da:

Stazione Forestale "Rotaliana Königsberg"

staz.forestalerotalianakonigsberg@provincia.tn.it

Stazione VV.F. Lavis

vf.giovannini@gmail.com

Andrea Brugnara in data 16/12/2024

UTC - Area Tecnico Manutentiva

cantiere@comunelavis.it